

# Ministero dello Sviluppo Economico: interventi per la promozione degli investimenti nel capitale di rischio delle pmi

## Finalità

Con decreto ministeriale 21 aprile 2010 sono state individuate le modalità di intervento pubblico a sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle PMI nelle fasi iniziali di crescita e nella fase di espansione.

## Beneficiari

Piccole e medie imprese.

## Campo di intervento progetti

L'intervento dello Stato si concretizza nella partecipazione in operazioni finanziarie, proposte e gestite da soggetti intermediari, che possono assumere le seguenti forme:

- a) sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso;
- b) coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/ o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio;
- c) strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati all'acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI.

## Agevolazioni

Le operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari devono rispettare le seguenti condizioni:

- nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego della forma tecnica di cui alla lettera a), la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non può superare il 50% dell'ammontare complessivo del fondo di investimento, ovvero il 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone assistite;
- nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego delle forme tecniche di cui alle lettere b) e c), la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50% dell'importo complessivamente investito; nel caso di fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite sottostanti è limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali;
- le scelte di investimento dei fondi nelle PMI devono essere basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di profitto;
- la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata attraverso l'intervento pubblico non deve essere superiore, per ciascuna PMI destinataria, a 1,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi; la tranche comprende sia gli investimenti effettuati dai fondi pubblici che i coinvestimenti privati;
- gli investimenti nel capitale di rischio devono essere limitati fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone assistite, nonché fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite;
- non sono ammesse le operazioni che prevedono la partecipazione al capitale di imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio, nonché di imprese in difficoltà.

- per ogni investimento in capitale di rischio deve essere prevista una strategia di uscita chiara e realistica, secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento.

Qualora gli aiuti di cui sopra siano cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o da enti e istituzioni pubbliche, i relativi importi massimi sono ridotti del 50%, ovvero del 20% per le PMI destinatarie situate in zone assistite.

## Presentazione delle domande

Il Ministero pubblica bandi o avvisi per la presentazione da parte dei soggetti intermediari di proposte di operazioni finanziarie con cui effettuare l'intervento.

## Scadenza

Da definire.

## Fonte

GURI n. 154 del 5/07/2010.

## Link

[Testo integrale della misura](#)